

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MURMURA, GIAGU DEMARTINI, PINTO,
COVELLO, NIEDDU, SARTORI, D'AMELIO, ZANGARA, SALERNO,
CHIMENTI, PARISI e VENTRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1988

Norme per lo svolgimento dell'attività degli enti e delle associazioni di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 19 novembre 1987, n. 476, stabiliva la nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni. Con il presente disegno di legge si provvede ad estendere gli effetti di tale disciplina agli anni 1988, 1989 e 1990.

Si ritiene opportuno confermare tale disciplina in quanto a suo tempo già ampiamente esaminata ed approvata dal Parlamento.

Le ragioni che hanno ispirato la precedente normativa, riguardante il sostegno dello Stato all'attività di promozione sociale, rimangono pienamente valide. Considerato l'impegno su scala nazionale che caratterizza la presenza operativa delle associazioni beneficiarie, è

necessario provvedere tempestivamente all'approvazione dei contributi, al fine di non creare difficoltà nella gestione finanziaria delle associazioni destinatarie in quanto la gestione di bilancio 1988 è già in atto. L'ultimo intervento di sostegno dello Stato si riferisce infatti all'esercizio finanziario 1987.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si provvede con l'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

Si deduce, al riguardo, che il Governo ed il Parlamento con tale previsione finanziaria abbiano già espresso il loro favore al prolungamento della normativa in materia.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ENTI E ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE**

Art. 1.

*(Presentazione delle domande
e relativa documentazione)*

1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, si stabilisce che per l'anno 1988 le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi 1989 e 1990 le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'articolo 1 della citata legge, da attuarsi e livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini deve inoltre essere presentata la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della menzionata legge 19 novembre 1987, n. 476.

Art. 2.

(Fondo globale)

1. È istituito il «Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale», iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, e nella

misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dello stesso articolo 1.

3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, sono confermati gli ulteriori criteri di ripartizione contenuti nel comma 3 della menzionata legge n. 476 del 1987.

Art. 3.

(Rendiconti)

1. Sono confermate le norme di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

Art. 4.

(Assegnazione dei contributi)

1. Per l'assegnazione dei contributi si applicano le procedure previste dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

TITOLO II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 5.

(Contributi)

1. Sono confermati i contributi agli enti e associazioni combattentistiche di promozione sociale per gli anni 1988, 1989 e 1990 nelle misure indicate dalla legge 19 novembre 1987, n. 476.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire dieci miliardi per ognuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede utilizzando la somma di lire dieci

miliardi per ciascun anno, dell'apposito accantonamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.